

Consegna delle firme per l'inserimento del Testamento Biologico nella card sanitaria (Bologna, 21 ottobre 2015).

Conferenza stampa presso la sala stampa del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, convocata dalle associazioni promotrici della petizione popolare per permettere ai cittadini della regione di registrare elettronicamente le proprie dichiarazioni anticipate di volontà

In pochi mesi e tra varie difficoltà, sono state più di 3.000 le firme raccolte in Emilia-Romagna, soprattutto nelle province di Modena e Bologna, in calce alla petizione popolare indirizzata al Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, affinché ogni cittadina/o residente possa inserire il proprio testamento biologico (dichiarazioni anticipate di volontà sulle cure) nella tessera sanitaria (Carta regionale dei servizi) e/o nel fse (fascicolo sanitario elettronico).

In occasione del deposito delle firme, le varie associazioni promotrici riunite nel **Comitato Articolo 32 ([LiberaUscita](#), associazione per il diritto a morire con dignità, Anpi, Arci, Auser, Cgil, Federconsumatori, Uaar e Udi) hanno convocato una conferenza stampa. Essa si terrà mercoledì 21 ottobre, dalle ore 10,30 alle 11,30, a Bologna, presso la sala stampa della Regione Emilia-Romagna (viale Aldo Moro 42), in concomitanza con la seduta del Consiglio regionale. Tra gli altri, sarà presente **Maria Laura Cattinari**, presidente nazionale di LiberaUscita. **Premesso che la nostra carta costituzionale nei suoi principi fondamentali sancisce:****

Articolo 2: *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale.*

Articolo 3: *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

Articolo 13: *La libertà personale è inviolabile.*

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Articolo 32: *La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.*

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Richiamato il Codice di Deontologia medica che prevede:

Art. 36 – Assistenza di urgenza e di emergenza. *Il medico assicura l'assistenza indispensabile, in condizioni di urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà, se espresse, o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, se manifestate.*

Art. 38 – Dichiarazioni anticipate di trattamento. *Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un'informazione medica di cui resta traccia documentale.*

La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l'espressione di volontà attuali.

Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria.

Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il miglior interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto dall'ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alla cure indispensabili e indifferibili.



Art. 39 – Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza. *Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e, se in condizioni terminali impronta, la propria opera alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità della vita.*

Il medico, in caso di definitiva compromissione dello stato di coscienza del paziente, prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Preso atto che:

- i capoluoghi Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Ravenna, Rimini e molti altri Comuni della Regione Emilia-Romagna hanno già istituito il registro delle dav (dichiarazioni anticipate di volontà);
- il Consiglio regionale della Toscana, nella mozione 663 del 3 luglio 2013, ha impegnato la Giunta regionale a «far comparire nei dati del fascicolo sanitario elettronico il riferimento all'espressione

di volontà da parte del cittadino, fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione d'incapacità»;

- una petizione popolare analoga a questa è già stata presentata al Consiglio della Regione Friuli-Venezia Giulia per iniziativa dell'Associazione "Per Eluana"; (la petizione ha dato seguito AD UNA LEGGE REGIONALE)

I sottoscrittori chiedono che:

a) Sia reso possibile per le/i cittadine/i residenti in Regione registrare sulla tessera sanitaria (Carta regionale dei Servizi) nonché sul fse (fascicolo sanitario elettronico) quando posseduto, la dav (dichiarazione anticipata di Volontà) depositata presso il Comune o presso un notaio;

b) Tale servizio venga attivato sia presso gli sportelli di tutte le asl sia on line;

c) Alle strutture regionali sanitarie pubbliche e convenzionate vengano date istruzioni e strumenti per accedere a tali documenti in caso di necessità.